

# PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)

Documento integrativo del Modello di organizzazione,  
gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/2001

	Nome o Funzione	Firma
Redazione	Segreteria Organizzativa	
Verifica e Approvazione	Consiglio di Amministrazione	
Emissione	17/03/2026	

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

## Sommario

1. <b>Introduzione</b>	Pag. 3
2. <b>Ambito di applicazione</b>	Pag. 3
3. <b>Soggetti segnalanti</b>	Pag. 4
4. <b>Oggetto delle segnalazioni</b>	Pag. 5
5. <b>Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica</b>	Pag. 6
6. <b>Segnalazioni escluse</b>	Pag. 7
7. <b>Contenuti della segnalazione</b>	Pag. 8
8. <b>Modalità di segnalazione</b>	Pag. 8
9. <b>Segnalazioni anonime</b>	Pag. 9
10. <b>Trasmissione delle segnalazioni</b>	Pag. 10
11. <b>Gestione della segnalazione</b>	Pag. 10
11.1 Ricezione della segnalazione	Pag. 10
11.2 Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione	Pag. 10
11.3 Esame della segnalazione	Pag. 11
11.4 Istruttoria	Pag. 11
11.5 Riscontro al segnalante	Pag. 11
12. <b>Conflitto di interessi</b>	Pag. 12
13. <b>Segnalazioni Whistleblowing ex. D.Lgs n. 231/2001</b>	Pag. 12
14. <b>Segnalazioni in materia di parità di genere e rischi psicosociali</b>	Pag. 12
15. <b>Il sistema di tutele</b>	Pag. 12
16. <b>Tutela della riservatezza del segnalante</b>	Pag. 13
17. <b>Tutela di altri soggetti</b>	Pag. 13
18. <b>Tutela dalle ritorsioni</b>	Pag. 14
19. <b>Responsabilità del segnalante</b>	Pag. 14
20. <b>Sistema sanzionatorio</b>	Pag. 15
21. <b>Protezione del segnalante e responsabilità</b>	Pag. 15
22. <b>Trattamento dei dati personali. Riservatezza</b>	Pag. 16
23. <b>Entrata in vigore e modifiche</b>	Pag. 16

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	-------------------------

## 1. Introduzione

La presente procedura è adottata da Fondazione Musei Civici di Venezia (di seguito, la “Fondazione”) in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D.Lgs. 24/2023) in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli Stati Membri

Con l’adozione della presente Policy, la Fondazione Musei Civici di Venezia (di seguito, la “Fondazione”) ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC.

Con le norme sopra richiamate l’ordinamento italiano si arricchisce del principio – già presente nella cultura giuridica anglosassone - della tutela del dipendente che segnala fatti illeciti e malfunzionamenti di cui sia stato testimone nello svolgimento del proprio lavoro (whistleblower).

Il comportamento del whistleblower è tutelato dall’ordinamento in quanto persegue l’interesse pubblico del buon funzionamento della P.A. / Ente. Se non adeguatamente tutelato, il segnalante potrebbe omettere di effettuare la segnalazione per timore di subire misure discriminatorie o ritorsioni a suo danno.

La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico.

Chi la effettua contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli non solo per l’amministrazione di appartenenza, ma per l’interesse pubblico collettivo.

La segnalazione deve poter essere effettuata ad un’autorità o a un soggetto che abbia il potere di agire efficacemente al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione e di gestione delle procedure volte a incentivare e a proteggere tali segnalazioni. Attraverso le attività di whistleblowing si provvede concretamente alla tutela del segnalante.

L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, la presente policy fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

## 2. Ambito di applicazione

I destinatari della nuova disciplina sono sia i soggetti pubblici che privati (artt. 2 e 3).

I soggetti del settore privato sono quelli che:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato al Decreto (che ripropone l'Allegato alla Direttiva UE), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati. Si tratta dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti;
- sono diversi dai soggetti di cui al secondo punto, sono dotati di un modello di organizzazione e gestione 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico e/o Codice di comportamento contro le discriminazioni molestie e atti di violenza, ossia: gli organi della Fondazione, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori esterni a qualsiasi titolo che operano per conto della Fondazione o che sono incaricati di compito specifico. Esemplicando, possono essere collaboratori i consulenti esterni, i soggetti in forza di specifica procura, gli stagisti, i dipendenti di terze aziende operanti nell'ambito della Fondazione, i lavoratori autonomi, ecc.  
....

Tra i destinatari rientrano anche i fornitori di beni e servizi che abbiano stipulato un contratto con la Fondazione. Nei confronti di tali soggetti la Fondazione provvede a stipulare specifiche clausole contrattuali che impegnano al rispetto delle regole della Fondazione, tra cui il Modello e il Codice Etico ed a collaborare con l'Organismo di vigilanza per le informazioni che quest'ultimo ritenesse necessario acquisire. A tal proposito, la Fondazione si impegna a fornire un'informazione chiara ed efficace di obblighi, oneri e doveri dei fornitori, prevedendo pure la facoltà di risoluzione o recesso dal rapporto contrattuale, nel caso di inosservanza di detti obblighi.

## 3. Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a) lavoratori subordinati, ivi compresi le/i lavoratrici/i che svolgono:
  - l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

- prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- b) le/i lavoratrici/ori autonomi
  - con contratto d'opera (art. 2222 C.c.);
  - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  - con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- c) le/i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione;
- d) le/i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- e) le/i volontari ed alle/ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Fondazione (ad esempio, componenti del Cda o Odv).

La tutela delle persone segnalanti (art.6 della presente Policy) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

#### 4. Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere circostanziate, ovvero effettuate con un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'accertamento dei fatti segnalati, e dovranno avere ad oggetto:

- condotte illecite aventi rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (vedi infra punto d);

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

- violazioni del Codice di comportamento etico, Codice di comportamento contro le discriminazioni molestie e atti di violenza, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché di qualsiasi normativa interna adottata o recepita da Fondazione; (vedi infra punto c e d);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale (vedi infra punti a, b e c);
- forme di molestia verbale, fisica, digitale sul lavoro ma anche eventuali discriminazioni in ambito parità di genere (vedi infra punto e);

Più in dettaglio, le violazioni indicate possono riguardare:

- a) violazioni di disposizioni nazionali o europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamate;
- c) violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- d) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione.
- e) situazioni di abuso fisico, verbale e digitale (molestia) nei confronti dei/delle dipendenti; situazioni di molestie sessuali nei confronti dei/delle dipendenti; situazioni di discriminazioni in fase di selezione ed assunzione; situazioni di discriminazioni in materia di pari opportunità nello sviluppo professionale e nelle promozioni quali ad esempio situazioni di disparità retributiva; situazioni di mancato rispetto dei diritti spettanti ai/alle lavoratori/lavoratrici in ambito di genitorialità e cura; situazioni di mancato rispetto dei diritti spettanti ai/alle lavoratori/lavoratrici in ambito conciliazione dei tempi di vita-lavoro.

La segnalazione whistleblowing può essere effettuata quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse e tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

## 5. Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica

Il Decreto disciplina i canali e le modalità per effettuare una segnalazione. In particolare, quanto ai canali, si distinguono tre fattispecie:

- a) la segnalazione attraverso un canale interno di Fondazione;
- b) la segnalazione mediante un canale esterno a Fondazione, istituito e gestito dall'ANAC;
- c) la divulgazione pubblica.

La scelta del canale di segnalazione dev'essere fatta in coerenza al caso concreto dando priorità al ricorso al canale interno ed utilizzando la segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica nei solo casi previsti dalla normativa.

La Fondazione ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC<sup>1</sup>, può essere effettuata solo a determinate condizioni<sup>2</sup> e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose<sup>3</sup>, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria.

<sup>1</sup> <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

<sup>2</sup> I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

1. il canale interno non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati.
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna:
  - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio OIV, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. In tali casi sarà possibile accedere al canale esterno onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito;
  - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza);
4. la persona segnalante ha fondato motivo – nei termini indicati al punto 3 - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

<sup>3</sup> I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	-------------------------

## 6. Segnalazioni escluse

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni riguardanti esclusivamente:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Fondazione, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

## 7. Contenuti della segnalazione

La segnalazione, **a pena di inammissibilità**, deve contenere:

1. la **descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti** oggetto di segnalazione;
2. le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
3. le **generalità** o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
4. l'indicazione di **eventuali altri soggetti** che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
5. l'indicazione di **eventuali documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
6. **ogni altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
7. nel caso di richiesta di incontro diretto con il responsabile delle segnalazioni di cui al punto 8, la **dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia**

- 
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

**whistleblowing**, ad es. inserendo la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.

Le segnalazioni prive di fondamento, fatte al solo scopo di danneggiare o comunque recare pregiudizio agli organi e/o ai dipendenti di Fondazione, ferme restando le fattispecie di responsabilità penale e di responsabilità extracontrattuale, non saranno prese in alcuna considerazione. Del pari, non saranno prese in considerazione le segnalazioni offensive o che contengano un linguaggio ingiurioso o comunque incivile e insolente.

## 8. Modalità di segnalazione

Le **segnalazioni whistleblowing** possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- su richiesta del segnalante tramite un incontro diretto con la figura che svolge funzioni analoghe all'OIV (richiesta tramite piattaforma whistleblowing);
- attraverso la piattaforma web-based fruibile da tutti i device (PC, Tablet, Smartphone), e fornita da un'Azienda nominata responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. 679/2016 (GDPR) ai fini della manutenzione e business continuity del web server presso cui è ospitata la piattaforma di segnalazione

La piattaforma consente l'invio di una segnalazione senza creare un account. Il modulo della segnalazione contiene i campi per indicare il nome e il cognome. Tali campi non sono obbligatori, pertanto la segnalazione fatta con questa modalità può essere inviata in modalità anonima o meno, in base alla scelta dell'utente. I dati del segnalante, se indicati, vengono nascosti e saranno visualizzabili solo al responsabile tramite un'apposita procedura tramite la quale, il responsabile a sua discrezione, potrà visualizzare i cd. “campi in chiaro” solo a seguito di motivazione, opportunamente tracciata, all'interno della piattaforma.

I dati inseriti nella piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Fondazione e sottoposti ad algoritmo di scripting prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione. La piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico di 16 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, non riproducibile, con cui il segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed interagire con il responsabile attraverso un tool di messaggistica.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

## 9. Segnalazioni anonime

La segnalazione può essere inviata in forma anonima che verrà presa in considerazione da Fondazione, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presenti informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate.

La segnalazione dovrà fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Si applicano le misure di protezione previste dal Dlgs. 24/2023 a tutela del whistleblower, solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

La tutela dell'anonimato è garantita ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.).

Solo il Responsabile delle segnalazioni ha la facoltà di associare la segnalazione al nome dell'utente che l'ha inviata nel caso in cui la segnalazione non sia anonima per svolgere l'istruttoria o mettere in atto le tutele previste per legge. Questa azione viene notificata al segnalante in un'apposita area della segnalazione, insieme alla motivazione indicata dal responsabile.

Per le segnalazioni relative a violazioni del Codice di comportamento contro discriminazioni, molestie e atti di violenza è sempre facoltà del Segnalante poter effettuare segnalazioni anonime.

## 10. Trasmissione delle segnalazioni

Fondazione, in fase di redazione del presente regolamento, ha individuato il ruolo di referente interno ai sensi del art. 4 D. Lgs n. 24/2023. Qualora il referente interno sia la persona coinvolta nella segnalazione, il canale indicato è quello esterno di ANAC.

Le segnalazioni whistleblowing verranno trasmesse al Segretario Organizzativo della Fondazione in qualità di "Soggetto facente funzioni di organismo Indipendente di Valutazione (OIV)" (o diverso soggetto qualora rivestito della medesima funzione) conformemente al canale di segnalazione adottato.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

Nel caso di assenza prolungata del ricevente/gestore della segnalazione, viene indicato come suo sostituto la/il Responsabile del Servizio Amministrazione, Finanza e Controllo della Fondazione Musei Civici di Venezia.

Si precisa infine che, in caso di periodo di chiusura della Fondazione, la presa in carico delle segnalazioni avverrà il primo giorno lavorativo utile.

## 11. Gestione della segnalazione

Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore della segnalazione (di seguito anche il "gestore" o "ricevente") opera nei modi di seguito indicati:

### 11.1 Ricezione della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento al gestore della segnalazione, in ogni caso entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento, dandone contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa).

Il ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione. L'avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione verrà archiviata.

### 11.2 Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione

Il ricevente mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni.

In caso di verbale redatto a seguito di incontro con la persona segnalante, questa può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

### 11.3 Esame della segnalazione

Il ricevente dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- se non sussistono i presupposti si procede all'**archiviazione** della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'**istruttoria**.

### 11.4 Istruttoria

Il ricevente garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- la raccolta di documenti e di informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

### 11.5 Riscontro al segnalante

**Entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- **l'archiviazione**, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la  **fondatezza**  della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

### 12. Conflitto di interessi

Qualora, sulla base dei contenuti della segnalazione ricevuta attraverso l'apposita piattaforma informatica, il gestore della segnalazione rilevi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, nello svolgimento delle attività istruttorie, lo stesso ha l'obbligo di segnalarlo all' ODV e di astenersi dalla gestione della segnalazione, che in tal caso compete all'Organismo di Vigilanza o verrà gestito dal canale esterno (ANAC).

### 13. Segnalazioni ex. D.Lgs n. 231/2001

In caso di ricevimento di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico o compimento di condotte rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, ex D.Lgs. n. 231/2001, il gestore delle segnalazioni – in qualità di mero destinatario delle stesse - coinvolge nel processo di gestione l'Organismo di Vigilanza, che viene individuato come il gestore effettivo. Il gestore, pertanto, svolge una funzione di filtro della segnalazione ricevuta ed invita l'Organismo di Vigilanza ad accedere sulla piattaforma informatica, nel rispetto degli obblighi di riservatezza ex D.Lgs. n. 24/2023. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza dare seguito alle distinte fasi descritte relative alla segnalazione tramite canale interno, dandone sempre informativa al soggetto.

### 14. Segnalazioni in materia di parità di genere e rischi psicosociali

In caso di ricevimento di segnalazioni aventi ad oggetto reati in materia di Parità di genere riferite ad ogni forma di stress, molestia verbale, fisica, digitale sui luoghi di lavoro,

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	-------------------------

aggressione e violazione del *Codice di comportamento contro discriminazioni, molestie e atti di violenza*, il gestore delle segnalazioni, in qualità di mero destinatario delle stesse - trasmette la segnalazione al Comitato Guida.

Ricevuta la segnalazione attraverso i canali a ciò preposti, il Comitato Guida si riunisce tempestivamente per valutare oggettivamente l'accaduto segnalato.

## 15. Il sistema di tutele

Il sistema di tutele previste dal D.lgs. 24/2023 prevede:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate da Fondazione in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità penale, civile, amministrativa, rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, qualora ci siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione sia necessaria a svelare la violazione.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- alla protezione dei dati personali se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

L'esclusione di responsabilità opera anche in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni e per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rilevare la violazione.

## 16. Tutela della riservatezza del segnalante

E' assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase della procedura e coloro che ricevono o sono coinvolti, anche se accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e in tal senso si intende integrato il Codice Etico e il Codice disciplinare della FMCV. Nell'eventuale procedimento disciplinare, a seguito di segnalazione, l'identità del segnalante non può

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e valutata attentamente in relazione all'accesso di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare. Nei suoi confronti non è consentita né tollerata alcuna misura discriminatoria o forma di ritorsione, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di segnalazione ne dà notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutatane la fondatezza, assumerà le iniziative ritenute più adeguate.

Il legislatore rafforza la tutela del segnalante con la previsione sancita al comma 3 dell'art. 54 bis del d. lgs. 165/2001 secondo cui *“l'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale sono state poste in essere.”*

## 17. Tutela di altri soggetti

Sono oggetto di tutela, oltre al segnalante, tutti quei soggetti che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, quali:

- il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavora;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, anche se non di proprietà dello stesso.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

## 18. Tutela dalle ritorsioni

È previsto il divieto di attività ritorsive (quali ad esempio licenziamento, retrocessione di grado, mancata promozione, mutamento di funzioni, cambio del luogo di lavoro) a carico del soggetto segnalante, e degli altri soggetti eventualmente coinvolti. Nell'ambito di procedimenti giudiziari aventi a oggetto comportamenti, atti o omissioni ritorsivi, è prevista un'inversione dell'onere probatorio, posto a carico del soggetto che li ha commessi. È prevista la facoltà, per il segnalante, di inviare all'ANAC la comunicazione delle misure ritorsive che si ritiene siano state adottate nei suoi confronti e l'ANAC attiva le misure di protezione.

Il sistema delle tutele dalle ritorsioni opera in presenza delle presenti condizioni:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata.

## 19. Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante. La Fondazione darà ampia diffusione dei contenuti del presente documento al proprio personale tramite i Responsabili di sede o servizio.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità disciplinare (art. 6, comma 2 bis, lett. d) del D.lgs. 231/01), civile e penale del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile e degli artt. 368 e 595 del Codice penale.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

## 20. Sistema sanzionatorio

Il gestore delle segnalazioni, in caso di mancato adempimento delle necessarie verifiche sulle segnalazioni pervenute, può essere destinatario di eventuali sanzioni amministrative irrogate dall'ANAC ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 24/2023 e all'esito di uno specifico procedimento sanzionatorio avviato su istanza del segnalante, salvo che lo stesso gestore dimostri di aver effettivamente agito per svolgere l'attività preliminare di verifica e analisi e l'attività istruttoria.

Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali.

## 21. Protezione del segnalante e responsabilità

I segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione. La legge prevede infatti che coloro che facciano la segnalazione non possano venir sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l'aver, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.

I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, od anche di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte verso i segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui che le ha poste in essere.

Peraltro, le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale sola è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte della Fondazione che la misura presa sia estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

La Fondazione garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

## **22. Trattamento dei dati personali. Riservatezza**

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile in allegato e sul sito [www.vistimuve.it](http://www.vistimuve.it).

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

## **23. Entrata in vigore e modifiche**

La presente procedura entrerà in vigore alla data della sua approvazione e resta comunque soggetta a periodica revisione.

Con la sua entrata in vigore tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate, qualora incompatibili o difformi, poiché sostituite dalle presenti. La Fondazione provvederà alla necessaria pubblicità tramite pubblicazione sul sito in apposita sezione e ad adempiere agli obblighi di formazione previsti dal D.lgs. 24/2023.

All. 1 - INDICAZIONI OPERATIVE PER UTILIZZO PIATTAFORMA

### **SOMMARIO**

#### **Introduzione**

#### **Sicurezza e riservatezza del sistema**

#### **Inviare una segnalazione**

#### **Stato della segnalazione**

#### **Modifica del profilo**

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

## Introduzione

Il **whistleblowing** è uno strumento che consente ai dipendenti o terze parti (ad esempio i fornitori) di segnalare in modo riservato eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività lavorativa.

Il **whistleblower** (o segnalante) è la persona che individua un illecito o un'irregolarità, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo alla società o ente di appartenenza oppure ad un'autorità terza.

Le figure coinvolte sono:

- Segnalante (whistleblower): è il soggetto con informazioni utili allo scopo che invia la segnalazione.
- Responsabile: è il soggetto che gestisce la segnalazione.
- Collaboratore: soggetto nominato dal Responsabile che supporta l'attività del Responsabile.

## Sicurezza e riservatezza del sistema


Questa piattaforma consente agli utenti di inviare una segnalazione in totale riservatezza. Le informazioni inserite nel sistema sono protette da cifratura e visualizzabili solo da chi invia la segnalazione e dal destinatario della segnalazione. Nessun altro soggetto non autorizzato può accedere ai contenuti o sapere che è stata inviata una segnalazione.

La segnalazione viene inviata al responsabile del whistleblowing in maniera anonima: all'interno della segnalazione non è presente il nome del segnalante. Solo il responsabile del whistleblowing ha la facoltà di associare la segnalazione al nome dell'utente che l'ha inviata nel caso in cui la segnalazione non sia anonima. Questa azione viene notificata al segnalante in un'apposita area della segnalazione, insieme alla motivazione indicata dal responsabile.


## Inviare una segnalazione

Per inviare una segnalazione è necessario compilare tutti i campi obbligatori che sono contrassegnati da un asterisco.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------



In fondo alla segnalazione troverai l'informativa sulla privacy e dovrai confermare la lettura.




Per maggior riservatezza ti suggeriamo di:

- non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla tua identità nella descrizione del fatto segnalato;
- non utilizzare un indirizzo email aziendale per la registrazione o per ricevere notifiche dal sistema;
- non inviare una segnalazione dalla tua postazione di lavoro;
- Se inserisci degli allegati ricorda che potrebbero contenere dati personali anche nei metadati<sup>1</sup>.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

Per eliminare le informazioni personali "nascoste" da un file, fai un click con il tasto destro del mouse e seleziona la voce "Proprietà".




Dopo l'invio, se il responsabile del whistleblowing ha abilitato il sistema di notifiche, riceverai una conferma via email.

1 Le proprietà del documento, note anche come **metadati**, sono costituite da dettagli che descrivono o consentono di identificare un file. Includono dettagli quali il titolo, il **nome dell'autore**, l'oggetto e le parole chiave per l'identificazione dell'argomento o del contenuto del documento.

### Stato della segnalazione


Solitamente è attivo un sistema di notifica via email, quindi nel caso in cui il responsabile richieda dei chiarimenti verrai avvisato via email. In alcuni casi il sistema di notifiche potrebbe essere disabilitato, pertanto, se non ricevi notifiche, ti consigliamo di accedere periodicamente alla segnalazione per visualizzare lo stato o per leggere eventuali richieste del responsabile.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	-------------------------




**Se vuoi aggiungere delle informazioni non inviare una nuova segnalazione, ma utilizza l'area “messaggi” della segnalazione già inviata.**

Cliccando sulla segnalazione si accede al fascicolo. In questa sezione trovi le informazioni relative allo **“stato di lavorazione”** e alle persone che hanno preso in carico la tua segnalazione **“responsabili della segnalazione”** (potresti trovare i nominativi o semplicemente dei ruoli).



Nel caso in cui il responsabile decida di visualizzare l'identità del segnalante, troverai nelle **“informazioni”** della segnalazione un avviso **“identità visualizzata”** con la motivazione.

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	-------------------------



The screenshot shows the 'WHISTLEBLOWING' system interface. The top navigation bar includes 'Segnalazione lista WHISTLEBLOWING' and the user 'Edward Snowden'. The main content area displays 'LISTA SEGNALAZIONI / SEGNALAZIONE N° 5' and 'Sorveglianza non autorizzata'. A notification box is open, showing 'Informazioni' with the code '3YDUUOQCKKQVQI6RPBSM' and 'Identità del segnalante visualizzata'. A 'Mostra motivazione' button is visible. A modal dialog box is displayed in the foreground with the following text:

L'identità del segnalante è stata visualizzata per la seguente motivazione


Per poter applicare la tutela prevista dalla legge sul whistleblowing è necessario conoscere il nominativo del segnalante. Non rivelerò a terzi la sua identità se non sotto il suo esplicito consenso, che eventualmente può comunicare tramite l'area messaggi.

Se il responsabile del whistleblowing ti invia una richiesta di chiarimenti troverai un “messaggio” all’interno del fascicolo, nella sezione “messaggi”.

**Clicca sull'anteprima del messaggio per leggere tutto il contenuto.**

Nell'area messaggi puoi creare un nuovo messaggio per aggiungere nuove informazioni oppure rispondere ai missaggi degli altri utenti che hanno in carico la tua segnalazione.


Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------



**Nota: se lo stato della segnalazione è “chiusa”, non puoi più inviare messaggi.**

## Modifica del profilo

Cliccando sul nome in alto a destra puoi modificare i dati del tuo profilo e le preferenze.



Puoi modificare le tue informazioni personali, la password e abilitare l'autenticazione a due fattori (All'accesso ti verrà inviato un codice di sicurezza via e-mail da inserire in un campo di controllo per verificare la tua identità).

Fondazione Musei Civici di Venezia	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	VERS. 03 del 17/03/2026
------------------------------------	---	----------------------------

WHISTLEBLOWING

Edward Snowden

### Impostazioni

Disconnetti

**Informazioni personali**

Username: segnalante2

Email: stefano.digitalpa+s2@gmail.com

Nome: Edward

Cognome: Snowden

Modifica profilo

**Password**

Modifica password

**Preferenze**

**Autenticazione a 2 fattori**

All'accesso ti verrà inviato un codice di sicurezza via e-mail da inserire per verificare la tua identità

Cambio di lingua: Italiano

**Documenti**

Carta d'Identità

Allegato Generico.pdf

Caricamento - Scadenza: 08/06/2022

Prima approvazione: 18.12.2024

Aggiornamento: 17.03.2026